

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISTELLI, MARTINI MARIA ELETTA, RIPAMONTI, NEGRARI,
GAGLIARDI, VERONESI, DOSSETTI, BIANCHI GERARDO,
DE ZAN, BERTÈ, COSSIGA, VINCELLI, FABBRI FRANCESCO,
CAPPUGI, RACCHETTI, DEGAN, ALBA, BORGHI, CARRA**

Presentata il 18 marzo 1964

Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quasi tutti gli Stati che appartengono al mondo occidentale e alla stessa Alleanza atlantica hanno provveduto oramai — alcuni da qualche anno, altri da pochi mesi — al riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza; pur con qualche differenza di regolamentazione specifica, gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito di Gran Bretagna, il Belgio e la Germania Federale hanno promulgato leggi in proposito. Anzi, non è privo d'interesse notare che in Germania tale legge è stata votata sotto il cancelliere Adenauer, mentre in Francia è lo stesso governo del generale De Gaulle che se ne è fatto promotore.

Nel proporre che anche il Parlamento italiano discuta ed approvi una disciplina giuridica per l'obiezione di coscienza — onde evitare il ripetersi di dolorosi processi penali per renitenza alla leva, e di clamorose sentenze di condanna come quella che ha colpito recentemente il sacerdote cattolico Ernesto Balducci — ci sembra tuttavia opportuno sottolineare che il criterio adottato in proposito da alcuni Stati occidentali, i quali chiedono ai loro obiettori di dimostrare la sincerità delle proprie convinzioni per essere esonerati dall'uso delle armi, non può essere imitato, in Italia.

Infatti, a parte l'opposizione di principio contro una Commissione che entrasse nel merito dei motivi addotti dall'obietto di

coscienza e quindi esprimesse un giudizio sulle convinzioni che appartengono al foro interno del cittadino, è facile osservare la estrema difficoltà, per la Commissione stessa incaricata di esaminare i singoli casi di obiezione di coscienza, di accertare la reale sincerità di convinzioni che sfuggono per loro natura ad ogni prova di carattere oggettivo; inoltre il pronunciamento favorevole da parte della Commissione, in un Paese dove le vertenze ideologiche mostrano una particolare rigidità, rischierebbe per molto tempo di essere frainteso come una disapprovazione all'atteggiamento di coloro che invece, con uguale sincerità di coscienza, ritengono di poter prestare il servizio militare pur senza desiderare affatto la guerra, e magari dissentendo anch'essi sull'uso della violenza come mezzo per risolvere i contrasti internazionali.

È necessario pertanto ricorrere ad una garanzia di carattere oggettivo, com'è la durata doppia del servizio civile che il presente progetto di legge offre in alternativa automatica a chi sollevi l'obiezione di coscienza: dichiararsi disposti a prestare trenta mesi di servizio civile, è sufficiente a dimostrare la serietà e la sincerità delle intenzioni che muovono i singoli obiettori.

Per le ragioni finora accennate, l'articolo 2 avrebbe potuto lasciare alla facoltà dell'obietto di coscienza la decisione di motivare oppure no l'istanza che egli presenta al Mi-

nistero della difesa; ma si è ritenuto che la dichiarazione dei motivi fosse necessaria per garantire che si trattava comunque di ragioni di coscienza. L'articolo 5 limita comunque la competenza della Commissione alla constatazione ufficiale dell'istanza presentata, ed alla conseguente assegnazione dell'obiettore ad una delle tre destinazioni di servizio civile previste dal progetto di legge.

Nell'articolo 6 si è ritenuto di non proporre l'assegnazione degli obiettori, in tempo di pace, ad un servizio militare non armato — come prevedono, invece, alcune legislazioni straniere e lo stesso progetto presente, ma limitatamente al tempo di guerra — per evitare agli obiettori il clima di disagio in cui essi probabilmente si troverebbero, a causa della esiguità stessa del loro numero e quindi della eccezionalità del loro caso nelle singole caserme. A sostegno di questa soluzione potrebbe forse essere invocato anche un secondo argomento: non soltanto l'uso personale delle armi da parte dei singoli militari, ma anche la partecipazione non armata all'efficienza complessiva di uno strumento bellico come è per sua natura l'esercito, può suscitare l'obiezione di coscienza.

Certo, è un argomento che non gioca a favore della soluzione adottata invece dall'articolo 10, che prevede l'assegnazione degli obiettori, in tempo di guerra, al servizio militare non armato; ma in questa ipotesi — che ci auguriamo non debba mai più prendere corpo — prevale, sulla opportunità di avere una legge impeccabile per coerenza logica, l'assoluta necessità di garantire la uguaglianza di tutti i cittadini davanti al pericolo, come, in caso di guerra condotta soprattutto con armamento convenzionale, può avvenire soltanto arruolando gli obiettori nell'esercito

e destinandoli tuttavia a quei servizi umanitari che proprio l'esistenza di un conflitto rende particolarmente necessari.

I divieti previsti dall'articolo 9 sono la conseguenza logica che il legislatore deve trarre da un episodio di rigore morale come si presume che sia, sempre, l'obiezione di coscienza; se la presente proposta di legge prevede come unica eccezione la detenzione e l'uso di armi a scopo venatorio, è pericoli soltanto una concezione genericamente pietista potrebbe confondere in uno stesso rifiuto la violenza bellica ed un'attività sportiva com'è la caccia.

L'articolo 2 delle norme transitorie, che regola il caso dei cittadini condannati per obiezione di coscienza prima dell'entrata in vigore della presente legge, prescrive che il tempo già trascorso in stato di detenzione sia dedotto due volte dalla durata del servizio civile alternativo che attende comunque il cittadino alla sua uscita dal carcere; la norma è suggerita da un ovvio criterio di equità, perchè la detrazione dev'essere calcolata nella stessa misura doppia fissata per il servizio civile alternativo rispetto alla durata del servizio militare che l'obiettore avrebbe dovuto prestare.

Infine l'articolo 3 delle stesse norme transitorie, stabilendo la cessazione degli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e apologia di reato commessi per difendere l'obiezione di coscienza, costituisce il riconoscimento dei motivi di particolare valore morale e sociale che militano a discarico di questo tipo di reati: un valore di cui sarebbe sufficiente testimonianza la volontà eventualmente espressa dal Parlamento italiano, di fissare una disciplina giuridica per l'obiezione di coscienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il cittadino soggetto agli obblighi di leva che, per ragioni di coscienza, si oppone alla guerra e all'uso delle armi anche a scopo puramente difensivo, può chiedere di essere esonerato dalla prestazione del servizio militare.

ART. 2.

L'istanza deve essere proposta, in forma scritta, al Ministero della difesa e comunicata dall'interessato, per conoscenza, al Comandante del distretto militare competente. Essa deve indicare, sia pure succintamente, le ragioni di coscienza per le quali è proposta, ed ha l'effetto di sospendere per il tempo di pace, gli obblighi militari del proponente.

ART. 3.

L'istanza può essere proposta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il cittadino compie il diciottesimo anno di età e fino e non oltre il giorno in cui egli acquista, in seguito all'arruolamento, la qualità di militare.

L'istanza non può essere presentata dal cittadino condannato o sottoposto a procedimento penale per il reato di renitenza alla leva o di diserzione, salvo quanto prevedono le disposizioni transitorie della presente legge.

ART. 4.

Il cittadino che ha già adempiuto agli obblighi militari e si trova nella riserva può, in tempo di pace, comunicare dal 1° al 15 gennaio — a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge — la sua qualità di obiettore di coscienza al Ministero della difesa, che provvederà ad iscriverlo nella lista di cui all'articolo seguente. In caso di richiamo alle armi, la sua posizione è regolata dalle disposizioni della presente legge.

ART. 5.

Il proponente iscritto a cura del Ministero della difesa nella lista degli obiettori di coscienza deve essere sottoposto, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, all'esame

dell'apposita Commissione centrale che è composta:

a) da un ufficiale generale, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro della difesa;

b) da un ufficiale medico superiore, nominato dal Ministro della difesa;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro;

d) da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro.

e) da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro.

ART. 6.

Sulla base delle dichiarazioni allegate all'istanza la Commissione provvede — in seguito ad un esame personale dell'obiettore diretto a valutare le sue attitudini pratiche — ad assegnarlo ad uno dei seguenti servizi civili, per un periodo di tempo pari al doppio della durata del servizio militare armato previsto per la classe cui l'obiettore appartiene:

a) al Corpo della Guardia forestale, adibito ai lavori di afforestamento che non prevedano la sorveglianza armata del patrimonio demaniale;

b) ad appositi reparti di pronto intervento che opereranno alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, non soltanto in caso di calamità naturali ma per bisogni anche di ordinaria amministrazione, con preferenza alle zone depresse del Paese;

c) agli ospedali ed enti di carattere sanitario, dove verrà impiegato alle dipendenze del Ministero dell'interno per colmare eventuali carenze di personale.

ART. 7.

La Commissione delibera con succinta motivazione, e contro tale pronuncia non è ammesso ricorso. La delibera della Commissione viene comunicata entro il termine di quindici giorni al Ministero della Difesa, al distretto militare competente e al Ministero alle dipendenze del quale l'obiettore dovrà prestare il servizio civile alternativo.

ART. 8.

Gli obiettori sono equiparati agli effetti delle norme penali e del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio militare.

Essi, peraltro, durante il periodo del servizio civile, non possono intraprendere l'esercizio di attività industriali o commerciali ovvero assumere impieghi od uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali.

I trasgressori saranno puniti con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Per coloro che già si trovassero nell'esercizio delle attività o delle funzioni di cui al 2° comma si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati sotto le armi.

ART. 9.

Agli obiettori di coscienza iscritti nella lista di cui all'articolo 5 è fatto assoluto divieto di detenere o portare armi ovvero di fabbricarne o farne commercio.

Non sono consentite le licenze dell'Autorità di pubblica sicurezza, salvo che non si tratti di armi che, per le loro caratteristiche, sono comunemente destinate ad uso venatorio.

È fatto divieto altresì di svolgere alcuna funzione pubblica che comporti, anche temporaneamente, la detenzione o il porto di una arma.

ART. 10.

In tempo di guerra gli obiettori sono inquadrati nelle Forze Armate e sono adibiti a servizi militari non armati di particolare pericolosità, come il disinnescamento di ordigni esplosivi o la ricerca e assistenza dei feriti in zona di operazioni belliche, sì da garantire rigorosamente il principio della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte al comune pericolo e al dovere verso la Patria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1.

L'istanza prevista dall'articolo 1 può essere proposta anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia soggetto a procedimento penale per trasgressione agli obblighi militari commessa per obiezione di coscienza.

ART. 2.

A norma dell'articolo 2 secondo comma del Codice Penale, con la entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate

per trasgressione agli obblighi militari commessa per obiezione di coscienza.

Il tempo trascorso dagli obiettori in stato di detenzione sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile alternativo; l'obbietore che avrà scontato una pena detentiva superiore all'anno sarà inviato in congedo assoluto e illimitato.

ART. 3.

Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e apologia del reato di cui all'articolo 1 delle norme transitorie della presente legge.